

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 15 febbraio 2025, n. 22

Reg. UE 2020/1201 e s.m.i.- Applicazione delle misure di eradicazione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* sottospecie *fastidiosa* (Well et al.) in Puglia e liquidazione degli indennizzi.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi';
- Il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche';
- Il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 'Codice dell'amministrazione digitale';
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante adozione dell'atto di alta amministrazione MAIA 2.0;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 677 del 26/04/2021 avente ad oggetto 'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Conferimento incarico di Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale';
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto 'Conferimento incarico della Sezione 'Osservatorio Fitosanitario' del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale';
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- La D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";
- La Determina n. 51 del 03/05/2024 di conferimento incarichi di Elevata Qualificazione per la gestione delle emergenze fitosanitarie alle dipendenze della Sezione Osservatorio fitosanitario, come rettificata dalla determina n°124 del 03/10/2024.

VISTI ALTRESI'

- Il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e che ha abrogato le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
- Il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.
- Il Reg. (UE) 2019/1702 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari, tra i quali la *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*.
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2021/1688 della Commissione del 20/09/2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante ospiti e delle piante specificate e i metodi di prova per l'identificazione della *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. (UE) 2021/690 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014;

- Il Reg. di esecuzione (UE) 2023/1706 della Commissione del 7/09/2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante notoriamente sensibili alla *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2024/1320 del 15/05/2024 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda l'elenco delle zone infette ai fini del contenimento della *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2024/2507 del 26/09/2024 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1770 per quanto riguarda l'elenco delle specie di piante non esentate dall'obbligo di inserire il codice di tracciabilità nei passaporti delle piante.
- La Legge n. 44 del 21/05/2019, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 27 del 29/03/2019 che ha modificato/integrato la disciplina giuridica di contrasto ai patogeni da quarantena.
- Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625".
- Il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 24/01/2022 "Adozione del Piano di emergenza nazionale per il contrasto di *Xylella fastidiosa* (Well et al.)".
- Il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n° 169819 del 13/04/2022 "Caratteristiche, ambiti di competenza, strutture e modalità di riconoscimento dei laboratori che operano nell'ambito della protezione delle piante";
- La D.G.R. n. 994 del 15/07/2024 che ha istituito il regime di aiuto per sostenere le imprese vivaistiche, proprietari e conduttori di terreni agricoli che estirpano le piante infette da *Xylella* e ha approvato i criteri e la metodologia di stima degli indennizzi da erogare per l'estirpazione delle seguenti specie: olivo, mandorlo, ciliegio e vite.
- La DGR n° 1593 del 25/11/2024 "Approvazione del "Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Puglia 2024-2026", modifica e integrazione dello schema di convenzione con l'Agenzia per le attività irrigue e forestali. Applicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione e variazione al Bilancio finanziario gestionale 2024 e pluriennale 2024-26 ai sensi del D.Lgs.118/2011".

PREMESSO CHE

- L'Osservatorio fitosanitario, ai sensi dell'art. 6 – comma 3 -lettera o) del D. Lgs. 19/2019, è l'autorità fitosanitaria competente nel territorio regionale e che gli compete, tra l'altro, la prescrizione di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possono essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti.
- L'Osservatorio fitosanitario, ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201, ha proceduto, con specifiche determinazioni dirigenziali ad istituire e aggiornare l'area delimitata per *Xylella fastidiosa sottospecie fastidiosa ST1* - agro di Triggiano (BA) – Determinazioni dirigenziali n° 12 del 27/02/2024, n° 45 del 24/04/2024 e n° 94 del 24/07/2024.

RILEVATO CHE

L'Osservatorio fitosanitario, nell'ambito dell'attività di monitoraggio effettuata nel 2024 nell'area delimitata per *Xylella fastidiosa fastidiosa*, ha rilevato la presenza di 339 piante infette di cui n. 212 Mandorli, n. 119 Viti, n. 7 Ciliegi e n. 1 Poligala.

DATO ATTO CHE

Le misure di eradicazione di cui agli articoli da 7 a 11 del Reg. (UE) 2020/1201 sono in corso di applicazione.

CONSIDERATO CHE

- Il rischio di diffusione dell'organismo nocivo è particolarmente elevato entro 400 m dal perimetro della zona infetta, così come risulta dalle linee guida elaborate dall'EFSA '*Guidelines for statistically sound and risk-based surveys of Xylella fastidiosa*' del 27 maggio 2020.
- L'EFSA, incaricata dalla Direzione generale per la Salute e la sicurezza alimentare della Commissione europea di aggiornare il pest report sui parassiti da quarantena, il 3 febbraio 2025 ha pubblicato "*Xylella fastidiosa* Pest Report to support the ranking of EU candidate priority pests" sulla base degli ultimi risultati scientifici su Xylella, e fornendo informazioni aggiornate su: periodo di latenza, tasso di espansione e impatti sulla produzione e sull'ambiente.
- Nel suddetto report i mandorleti non intensivi, senza irrigazione, fertilizzazione appropriata e controllo insufficiente del vettore e i mandorli marginali o abbandonati sono considerati ad alta suscettibilità a *X.f. subsp. multiplex e fastidiosa*, soprattutto nelle aree con condizioni agroclimatiche favorevoli alla malattia come il territorio pugliese.

ESAMINATA

La relazione inviata dall'Istituto Agronomico Mediterraneo il 10/01/2024 sui risultati del monitoraggio condotto nel 2024, da cui risulta che nell'area delimitata di che trattasi:

- gli insetti risultati positivi a *Xylella fastidiosa*, appartengono alle specie *Neophilaenus campestris e Philaenus spumarius*;
- la trasmissione di *Xylella fastidiosa* su vite sarebbe di tipo bimodale, cioè la trasmissione primaria del patogeno avverrebbe partendo da fonti d'inoculo esterne al vigneto, in particolare da piante di mandorlo, ad opera del *Neophilaenus campestris* e successivamente, ci sarebbe una trasmissione secondaria da vite a vite ad opera del *Philaenus spumarius*;
- l'eliminazione di piante di mandorlo infette nelle vicinanze dei vigneti, pertanto, potrebbe ridurre l'incidenza della trasmissione da mandorlo a vite.

RILEVATO CHE

- Il 98% delle piante infette è costituito da mandorlo e vite con una netta prevalenza del mandorlo;
- le viti infette sono state generalmente individuate sui bordi dei vigneti e in prossimità di mandorli infetti;
- i mandorli infetti sono generalmente piante vecchie di oltre 50 anni e in condizioni agronomiche non ottimali, mentre in impianti di mandorlo specializzati di circa 4-5 anni non sono state rilevate piante infette, confermando quanto riportato nel "*Xylella fastidiosa* Pest Report to support the ranking of EU candidate priority pests" redatto dall'EFSA.

RICHIAMATA

La deliberazione della Giunta regionale della Regione Puglia n. 994 del 15/07/2024 con la quale la Giunta ha:

- istituito un regime di aiuto ai sensi dell'art. 26 del regolamento (UE) 2022/2472 in favore degli operatori professionali di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031 e dei proprietari o conduttori, a qualunque titolo, rispettivamente per il danno subito dalla distruzione delle piante suscettibili a *Xylella fastidiosa* e per il danno subito dall'abbattimento delle piante infette di *Xylella fastidiosa* ricadenti nelle aree delimitate;
- disposto che la responsabilità dei procedimenti amministrativi connessa alla gestione degli indennizzi ai proprietari e/o conduttori a qualunque titolo, per il danno subito dall'abbattimento delle piante infette da *Xylella fastidiosa*, sono a cura dell'Agenzia Regionale ARIF, anche con riferimento agli obblighi previsti di registrazione e di monitoraggio degli aiuti, concessi ed erogati, nei relativi Registri di competenza (SIAN, SEZ. AIUTI DI STATO).

RITENUTO NECESSARIO

- Adottare per la vite, misure di eradicazione più stringenti rispetto a quelle di cui agli articoli da 7 a 11 del Reg. (UE) 2020/1201, al fine di contrastare con efficacia la diffusione di *Xylella fastidiosa fastidiosa* nel territorio regionale e impedirne la diffusione nelle altre regioni d'Italia e d'Europa, consentendo ai

proprietari/conduttori di vigneti, compresi nei provvedimenti ingiuntivi dell'Osservatorio fitosanitario, l'estirpazione su base volontaria delle superfici vitate ricadenti entro i 400 metri dal perimetro della zona infetta;

- le superfici viticole coltivate estirpate di cui al punto precedente sono oggetto di indennizzo, in applicazione della richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 994 del 15/07/2024 e nei limiti delle risorse disponibili;
- stabilire che, ai fini dell'erogazione dell'indennizzo:
 - i vigneti di uva da vino devono essere in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali;
 - per i vigneti di uva da tavola, il proprietario/conduttore deve dichiarare la varietà coltivata che potrà essere oggetto di verifica anche mediante indagini molecolari;
 - non sono oggetto di indennizzo i vigneti in evidente stato di abbandono;
- raccomandare ai proprietari/conduttori l'estirpazione di mandorli marginali o abbandonati ricadenti entro i 400 metri dal perimetro della zona infetta, che non saranno oggetto di indennizzo.

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo pretorio on-line o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., come modificato dal d.lgs. 101/2018 e dal vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi richiamato; qualora detti dati fossero essenziali per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Adempimenti contabili ai sensi del D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di adottare per la vite, misure di eradicazione più stringenti rispetto a quelle di cui agli articoli da 7 a 11 del Reg. (UE) 2020/1201, al fine di contrastare con efficacia la diffusione di *Xylella fastidiosa fastidiosa* nel territorio regionale e impedirne la diffusione nelle altre regioni d'Italia e d'Europa, consentendo ai proprietari/conduttori di vigneti, compresi nei provvedimenti ingiuntivi dell'Osservatorio fitosanitario, l'estirpazione su base volontaria delle superfici vitate ricadenti entro i 400 metri dal perimetro della zona infetta.

Di stabilire che le superfici vitate estirpate di cui al punto precedente sono oggetto di indennizzo, in applicazione della richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 994 del 15/07/2024 e nei limiti delle risorse disponibili.

Di stabilire che, ai fini dell'erogazione dell'indennizzo:

- i vigneti di uva da vino devono essere in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali;
- per i vigneti di uva da tavola, il proprietario/conduttore deve dichiarare la varietà coltivata che potrà essere oggetto di verifica anche mediante indagini molecolari;
- non sono oggetto di indennizzo i vigneti in evidente stato di abbandono.

Di prendere atto del report dell'EFSA "*Xylella fastidiosa* Pest Report to support the ranking of EU candidate priority pests" e pertanto di raccomandare ai proprietari/conduttori l'estirpazione di mandorli marginali o abbandonati ricadenti entro i 400 metri dal perimetro della zona infetta, che non saranno oggetto di indennizzo.

Di trasmettere copia del presente atto:

- ai Comuni di: Triggiano, Noicattaro, Bari, Capurso
- all'ARIF.
- Dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il presente atto elaborato attraverso la piattaforma CIFRA2, composto da pagine tutte progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale, sarà:

- trasmesso tramite piattaforma CIFRA2 al Segretario Generale della Giunta Regionale e pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Regione Puglia per le finalità di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- pubblicato per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.P.G.R. n. 22/2021, all'Albo regionale on line e conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA" e Sistema Puglia.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q."Programmazione e gestione fitosanitaria"
Anna Percoco

Il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario
Salvatore Infantino